

Ordinanza dell'IPI sulle tasse (OTa-IPI)

del 14 giugno 2016 (Stato 1° luglio 2025)

Approvata dal Consiglio federale il 2 dicembre 2016

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI),

visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995¹ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (LIPI),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le tasse che l'IPI riscuote per lo svolgimento dei suoi compiti sovrani; sono fatte salve le convenzioni internazionali applicabili.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Art. 3 Tariffe delle tasse

¹ Le tasse che devono essere versate secondo la LIPI, come pure secondo la legge del 9 ottobre 1992³ sul diritto d'autore (LDA), la legge del 9 ottobre 1992⁴ sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 1992⁵ sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 2001⁶ sul design (LDes), la legge del 25 giugno 1954⁷ sui brevetti (LBI), la legge del 20 marzo 2009⁸ sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell'allegato.

² Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l'IPI può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo e gli esborsi. La tariffa oraria è definita al numero 7 dell'allegato.

³ Il Consiglio dell'IPI può adeguare le tariffe all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo all'inizio di un esercizio finanziario dell'IPI, sempre che dal

RU 2016 4845

- 1 RS 172.010.31
- 2 RS 172.041.1
- 3 RS 231.1
- 4 RS 231.2
- 5 RS 232.11
- 6 RS 232.12
- 7 RS 232.14
- 8 RS 935.62

1° gennaio 2017 o dall'ultimo adeguamento l'aumento sia pari o superiore al 5 per cento.

Art. 4 Pagamento

¹ Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPI.

² Sono fatte salve le disposizioni degli atti normativi di cui all'articolo 3 capoverso 1.

Art. 5 Modi di pagamento

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

- a. mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell'IPI;
- b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'IPI.

Art. 6 Dati inerenti al pagamento

¹ Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua, nonché i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l'allegato.

² Se i dati necessari mancano, l'IPI invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l'oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall'IPI, il pagamento è considerato non avvenuto.

Art. 7 Data e validità del pagamento

¹ È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell'IPI è stato accreditato.

² Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla Posta Svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'IPI.

Art. 8 Pagamento mediante autorizzazione di addebito

¹ In caso di pagamento mediante un modo di pagamento autorizzato dall'IPI in base a un'autorizzazione di addebito, quale una carta di credito o un ordine di addebito, è considerato giorno del pagamento quello in cui l'IPI riceve l'autorizzazione di addebito per la tassa specifica. Qualora l'autorizzazione riguardi una tassa per la quale l'IPI non ha ancora emesso una fattura, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura.

² Il pagamento è valido unicamente se la somma, all'occorrenza dedotta la commissione riscossa dal fornitore di servizi finanziari, è accreditata su un conto dell'IPI.

³ Se, in seguito a un reclamo della persona che ha effettuato il pagamento, l'IPI è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa al fornitore di servizi finanziari, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l'IPI può

richiedere una tassa speciale di elaborazione; quest'ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.

⁴ L'IPI può esigere che le autorizzazioni di addebito siano trasmesse elettronicamente. Pubblica i dettagli tecnici in una forma adeguata.

Art. 9 Pagamento tempestivo

¹ Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L'IPI non accetta pagamenti parziali; ove l'equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice.

² La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.

Art. 10 Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica

¹ Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l'IPI può accordare una riduzione delle tasse.

² La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.

Art. 11 Disposizioni transitorie

¹ Le modalità di pagamento e l'ammontare delle tasse dovute per un evento antecedente il 1° gennaio 2017 si fondano sul diritto previgente.

² La disposizione transitoria di cui al capoverso 1 si applica per analogia anche in caso di successive modifiche delle modalità di pagamento e dell'ammontare delle tasse.

Art. 11a⁹ Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2022

L'ammontare della tassa di proroga per le registrazioni di marchi la cui validità scade prima del 1° luglio 2024 è stabilito secondo il diritto anteriore.

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

Il regolamento del 28 aprile 1997¹⁰ sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale è abrogato.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'IPI del 23 giu. 2022, approvata dal CF il 16 dic. 2022, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 1).

¹⁰ [RU 1997 2173, 1999 2632, 2005 2323, 2006 4487, 2007 4477 cifra VI, 2008 1897, 2011 2251, 2013 1307, 2016 1049]

*Allegato*¹¹
(art. 3 cpv. 1 e 2, nonché 6 cpv. 1)

Tariffe delle tasse

1. Tasse riscosse in materia di marchi e indicazioni geografiche

Articolo	Descrizione	Codice	Fr.
Art. 28 cpv. 3 Art. 18 cpv. 1	LPM ¹² OPM ¹³	Tassa di deposito	1000 450.–
Art. 18 cpv. 2	OPM	Sopratassa per ogni classe supplementare	1100 100.–
Art. 18a	OPM	Tassa per la procedura d'esame accelerata	1200 400.–
Art. 31 cpv. 2	LPM	Tassa di opposizione	1300 800.–
Art. 10 cpv. 2	LPM	Tassa di proroga	1400 550.–
Art. 26 cpv. 4	OPM		
Art. 26 cpv. 5	OPM	Sopratassa in caso di pagamento dopo la scadenza della registrazione	1450 50.–
Art. 17a	OPM	Tassa per il proseguimento della procedura	1500 100.–
Art. 45 cpv. 2 Art. 47 cpv. 4	LPM OPM	Tassa nazionale per la richiesta di una registrazione internazionale	1600 100.–
Art. 50f lett. c	LPM	Tassa per la domanda di rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale in Svizzera	1650 800.–
Art. 50f lett. d	LPM	Tassa per la domanda di concessione di un periodo di transizione	1660 800.–
Art. 45 cpv. 2 Art. 8 cpv. 7	LPM PM ¹⁴	Tassa individuale per la designazione della Svizzera	
		– per tre classi	1700 400.–
		– per ogni classe supplementare	1730 50.–

¹¹ Aggiornato dalle cifre I delle O dell'IPI del 31 ott. 2018, approvata dal CF il 17 apr. 2019 (RU 2019 1577), del 22 mar. 2021, approvata dal CF il 18 ago. 2021 (RU 2021 511), dalla cifra II dell'O dell'IPI del 23 giu. 2022, approvata dal CF il 16 dic. 2022 (RU 2023 1) e dalla cifra I dell'O dell'IPI del 18 giu. 2024, approvata dal CF il 14 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 377).

¹² RS 232.11

¹³ O del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (RS 232.111)

¹⁴ Prot. del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)

Articolo	Descrizione	Codice	Fr.
	Tassa individuale per il rinnovo	1760	500.–
Art. 35a cpv. 3 LPM	Tassa di cancellazione	1800	800.–
Art. 50b cpv. 3 LPM	Tasse riscosse in relazione al registro		
Art. 14 O-DOP/ IGP ¹⁵	delle indicazioni geografiche:		
	– Tassa d'iscrizione	1900	4000.–
	– Tassa di opposizione	1930	2000.–
	– Tassa per la modifica dell'elenco degli obblighi	1960	800.–

¹⁵ O DOP/IGP per prodotti non agricoli, del 2 set. 2015 (RS 232.112.2).

2. Tasse riscosse in materia di design

Articolo		Descrizione	Codice	Fr.
Art. 17 cpv. 1	ODes ¹⁶	Tassa di registrazione		
Art. 19 cpv. 2	LDes ¹⁷	– Tassa di base per il primo periodo di protezione (1°–5° anno)		
Art. 17 cpv. 2 lett. a	ODes	– per un design depositato separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo	3000	200.–
		– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo	3100	100.–
		ma al massimo	3200	700.–
Art. 17 cpv. 2 lett. b	ODes	– Tassa per la pubblicazione per ogni ulteriore raffigurazione, dalla seconda	3300	20.–
Art. 21 cpv. 3	ODes	Tassa per il rinnovo della protezione		
		– per il secondo periodo (6°–10° anno), il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione:		
		– per un design depositato separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo	3400	200.–
		– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo	3500	100.–
		ma al massimo	3600	700.–
Art. 21 cpv. 3	ODes	Soprattassa in caso di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione	3650	50.–
Art. 31 cpv. 2	LDes	Tassa per il proseguimento della procedura	3700	100.–

¹⁶ O dell'8 mar. 2002 sul design (RS 232.121).

¹⁷ RS 232.12

3. Tasse riscosse in materia di brevetti d'invenzione

Articolo	Descrizione	Codice	Fr.
Art. 138 cpv. 1 lett. c	LBI ¹⁸ Tassa di deposito	2000	200.–
Art. 17a cpv. 1 lett. a	OBI ¹⁹		
Art. 49 cpv. 1	OBI		
Art. 118 cpv. 1 lett. a	OBI		
Art. 124 cpv. 1 lett. c	OBI		
Art. 17a cpv. 1 lett. b	OBI Tassa di rivendicazione per ogni ri-	2030	50.–
Art. 31a	OBI rivendicazione a contare dall'un-		
Art. 53a cpv. 1	OBI dicesima		
Art. 61a cpv. 2	OBI		
Art. 53 cpv. 1	OBI Tassa di ricerca	2060	500.–
Art. 57 cpv. 2	OBI		
Art. 59 cpv. 2	OBI		
Art. 17a cpv. 1 lett. c	OBI Tassa di esame	2100	500.–
Art. 61a	OBI		
Art. 63 cpv. 2	OBI Tassa per la procedura d'esame ac-	2150	200.–
	celerata		
Art. 73 cpv. 2	OBI Tassa di opposizione	2200	800.–
Art. 17a cpv. 1 lett. e	OBI Tasse annuali		
Art. 18	OBI – per il 4° anno a contare dal	2340	100.–
Art. 18a cpv. 3	OBI deposito		
Art. 118 cpv. 2	OBI – per il 5° anno a contare dal	2350	120.–
Art. 118a	OBI deposito		
	– per il 6° anno a contare dal	2360	140.–
	deposito		
	– per il 7° anno a contare dal	2370	160.–
	deposito		
	– per il 8° anno a contare dal deposito	2380	180.–
	– per il 9° anno a contare dal	2390	220.–
	deposito		
	– per il 10° anno a contare dal	2400	260.–
	deposito		
	– per il 11° anno a contare dal	2410	300.–
	deposito		
	– per il 12° anno a contare dal	2420	340.–
	deposito		
	– per il 13° anno a contare dal	2430	400.–
	deposito		

¹⁸ RS 232.14

¹⁹ O del 19 ott. 1977 sui brevetti (RS 232.141).

Articolo		Descrizione	Codice	Fr.
		– per il 14° anno a contare dal deposito	2440	460.–
		– per il 15° anno a contare dal deposito	2450	520.–
		– per il 16° anno a contare dal deposito	2460	600.–
		– per il 17° anno a contare dal deposito	2470	680.–
		– per il 18° anno a contare dal deposito	2480	760.–
		– per il 19° anno a contare dal deposito	2490	860.–
		– per il 20° anno a contare dal deposito	2500	960.–
Art. 18 cpv. 3	OBI	Soprattassa	2550	50.–
Art. 46a cpv. 2	LBI	Tassa di proseguimento della procedura	2600	100.–
Art. 15 cpv. 2	OBI	Tassa di reintegrazione	2650	500.–
Art. 96 cpv. 3	OBI	Tassa per il trattamento di una dichiarazione di rinuncia parziale	2700	500.–
Art. 133 cpv. 2	LBI	Tassa di trasmissione	2800	100.–
Art. 121 cpv. 1	OBI			
Art. 140h cpv. 1	LBI	Tassa di deposito per certificati protettivi complementari	2900	2500.–
Art. 140z	LBI			
Art. 140q	LBI	Tassa per la richiesta di proroga della durata di protezione di certificati protettivi complementari	2905	1500.–
Art. 127b cpv. 3	OBI			
Art. 140h cpv. 1	LBI	Tasse annuali per certificati protettivi complementari	2910	
Art. 140z	LBI			
Art. 140q	LBI	– per il 1° anno		1060.–
Art. 127l	OBI	– per il 2° anno		1160.–
		– per il 3° anno		1260.–
		– per il 4° anno		1360.–
		– per il 5° anno		1460.–
		– per il 6° anno		1560.–
Art. 127l cpv. 5	OBI	Soprattassa	2950	50.–
Art. 140r cpv. 2	LBI	Richiesta di revoca della proroga della durata di protezione di certificati protettivi complementari	2960	800.–
Art. 127n cpv. 3	OBI			
Art. 140w	LBI	Tassa per certificati protettivi complementari per medicinali pediatrici	2970	3000.–
Art. 127v cpv. 2	OBI			

4. Tasse riscosse in virtù della legge sui consulenti in brevetti

Articolo		Descrizione	Codice	Fr.
Art. 12 cpv. 1	LCB ²⁰	Tassa per l'iscrizione nel registro	5000	200.–
Art. 19 cpv. 1	LCB	dei consulenti in brevetti		

5. Tasse riscosse in materia di diritto d'autore

Articolo		Descrizione	Codice	Fr.
Art. 13 cpv. 1	LPI	Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione		
		– per ogni periodo di 5 minuti iniziato	4000	15.–
		Ricorso a esperti esterni	4100	spese

6. Tasse riscosse in materia di topografie

Articolo		Descrizione	Codice	Fr.
Art. 14 cpv. 2	LTo ²¹	Tassa per il deposito della domanda d'iscrizione	4500	450.–

7. Tasse diverse di cancelleria

Descrizione	Codice	Fr.
Autenticazione da parte della Cancelleria federale	5100	spese
Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l'articolo 3 capoverso 2, secondo il tempo impiegato		
– per ogni periodo di cinque minuti iniziato	5200	15.–
Soprattassa per richieste urgenti	5300	fino al 50 % della tassa dovuta
Procedura per la distruzione di piccoli invii	5400	120.–
Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii	5500	80.–

²⁰ RS 935.62

²¹ RS 231.2

